

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

## IL COLLEGIO ARBITRALE

**Avv. Gabriella Palmieri**  
*(Presidente)*

**Avv. Prof. Maurizio Benincasa**  
*(Arbitro)*

**Avv. Giuseppe Albenzio**  
*(Arbitro)*

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0908 del 6 maggio 2013 - 712) promosso da:

**Sig. Andrea Pretti** in proprio e quale rappresentante legale della società s.a.s. **Trento p.r.e. s.s. del dott. Andrea Pretti s.r.l.**, con l'Avv. Antonio Conte

*parte istante*

contro

**S.S. Lazio SpA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

*parte intimata non costituita*

ha emanato la seguente

## ORDINANZA

**visti** gli artt. 12, 12-*bis* e 12-*ter* dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

**visto** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;

**visto** il procedimento arbitrale prot. n. 0908 del 6 maggio 2013 - 712;

**vista** la comunicazione in data 14 ottobre 2013, prot. n. 1866 con la quale la parte istante rende noto di volere rinunciare all'istanza di arbitrato, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della S.S. Lazio s.p.a.;

**ritenuta** l'opportunità di dare atto della cessazione della materia del contendere e allo stesso tempo determinare l'importo delle spese e degli onorari spettanti al Collegio Arbitrale, tenendo conto dell'attività fino a oggi espletata e della natura della controversia;

### **IL COLLEGIO ARBITRALE**

- 1.** Prende atto del contenuto della comunicazione protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport al n. 1866 del 14 ottobre 2013.
- 2.** Dichiarata cessata la materia del contendere oggetto del presente arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
- 3.** Compensa fra le parti le spese per l'assistenza difensiva.
- 4.** Pone a carico delle parti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in Euro 1.000,00 (mille/00).
- 5.** Pone a carico di entrambe le parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
- 6.** Dichiarata incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
- 7.** Sono fatti in ogni caso salvi, ma nei meri rapporti interni tra le parti, gli accordi tra le stesse intervenuti in ordine ad una diversa ripartizione di onorari e spese del presente arbitrato.

Il Segretario del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport è incaricato di trasmettere la presente ordinanza alle parti, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica.

Roma, 28 ottobre 2013

**F.to Gabriella Palmieri**

**F.to Maurizio Benincasa**

**F.to Giuseppe Albenzio**